

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 10/2024

Parma, 15 gennaio 2024

OGGETTO: La regolarizzazione del magazzino

La Finanziaria 2024 ha previsto, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023, la facoltà di adeguare le rimanenze iscritte in contabilità alla situazione di giacenza effettiva sia attraverso l'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, sia attraverso l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.

Ambito soggettivo

L'applicazione della normativa in commento è limitata agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Ambito oggettivo

L'adeguamento può riguardare i beni di cui all'art. 92 del Tuir e quindi le rimanenze di:

- beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono invece escluse le rimanenze relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93 del Tuir.

Modalità di adeguamento

Come sopra anticipato, l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può essere effettuato mediante:

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi.
In questo caso occorre provvedere al versamento dell'Iva¹ e di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap pari al 18%²
- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
In quest'ultimo caso occorre provvedere al pagamento dell'imposta sostitutiva del 18% da calcolare sull'intero valore iscritto.

Si ritiene che l'adeguamento possa riguardare contemporaneamente ipotesi di eliminazione e di iscrizione di esistenze iniziali

¹ L'Iva dovuta sarà determinata moltiplicando l'aliquota media del 2023 per il valore eliminata corretto da uno specifico coefficiente di maggiorazione che sarà determinato con un successivo decreto.

² L'imposta sostitutiva dovuta sarà determinata moltiplicando l'aliquota del 18% per il valore eliminato corretto da uno specifico coefficiente di maggiorazione che sarà determinato con un successivo decreto.

Effetti dell'adeguamento

In merito agli effetti della regolarizzazione del magazzino la legge di bilancio 2024 stabilisce che:

- la regolarizzazione non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere³;
- i valori risultanti dall'adeguamento sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;
- i valori risultanti dall'adeguamento, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti;
- la regolarizzazione non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024

Modalità di adesione

L'adeguamento delle rimanenze deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023.

Termini di versamento

Le somme dovute a titolo di Iva e imposta sostitutiva vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024

Il mancato pagamento delle somme non comporta la decadenza dai benefici, ma determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle stesse maggiorate dei relativi interessi e sanzioni.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Daniela Gabura

³ Non si rendono applicabili quindi le sanzioni previste per l'irregolare tenuta delle scritture contabili, la dichiarazione infedele, l'omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili.